RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1987

su una maggiore e più efficace partecipazione dei consumatori alla normalizzazione

(88/41/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerato che uno degli obiettivi della Comunità è il miglioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini inclusa la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi dei consumatori;

considerato che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori, adottato il 14 aprile 1975 [1], riconosce il diritto alla protezione della salute e alla sicurezza quale uno dei cinque diritti fondamentali dei consumatori; che questo programma, così come il programma adottato il 19 maggio 1981 [2] relativo alla definizione dei principi di un'azione prioritaria a livello prioritario, in particolare per quanto riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, impiega il metodo del dialogo tra consumatori e produttori/distributori;

considerato il nuovo impeto da dare alla politica di protezione dei consumatori [3];

considerata la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985 [4] relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione e normalizzazione;

considerate le conclusioni del Forum europeo dei consumatori, svoltosi a Bruxelles il 4 e il 5 giugno 1987 sulla normalizzazione;

considerato che nella sua comunicazione sulla partecipazione dei consumatori alla normalizzazione la Commissione ha proposto, nell'interesse dei consumatori, la ricerca di un accordo con il CEN/CENELEC su un nuovo modo di lavorare e l'elaborazione di un programma prioritario di normalizzazione per i prodotti di consumo,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. Di associarsi all'azione della Commissione volta a:

a) persuadere le organizzazioni nazionali ed europee di normalizzazione a:
   — prevedere una partecipazione attiva dei consumatori nonché di tutti gli interessati (produttori, utenti, commercianti, sindacati) alla loro attività,
   — assicurare la selezione di rappresentanti dei consumatori nominati in base agli interessi dei consumatori per fungere come membri delle delegazioni degli organismi nazionali di normalizzazione in seno ai comitati tecnici selezionati di CEN/CENELEC;

b) incoraggiare i rappresentanti dei consumatori a fissare chiare priorità a livello europeo per la normalizzazione nell'intento di assicurare una maggiore protezione dei consumatori.

2. Fornire un finanziamento di base atto a consentire al consumatore di svolgere un ruolo efficace nella normalizzazione europea senza perdite finanziarie.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1987.

Per la Commissione
Grigoris VARFIS
Membro della Commissione

---

[1] GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
[2] GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.
[3] COM(85) 314 def. del 23. 7. 1985.
[4] GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.